



REGIONE DEL VENETO

**CONVENZIONE****TRA****ANPAL**

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

E**REGIONE del VENETO**

(di seguito denominata Regione)

PREMESSO CHE:

- L'articolo 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150 prevede, al comma 1, che agli utenti percettori della NASPI, la cui durata ecceda i quattro mesi, è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale abbiano stipulato il patto di servizio personalizzato, ovvero attraverso procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL (ai sensi dell'articolo 20 commi 1 e 4 D.Lgs. n.150/2015), una somma denominata "assegno di ricollocazione", graduata in funzione del profilo professionale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. n.150/2015.
- L'articolo 24 del D.Lgs. n.150/2015 individua le fonti che concorrono al finanziamento dell'assegno di ricollocazione.
- La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 1 del 7 febbraio 2017 definisce l'ammontare e le modalità operative dell'assegno di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 150/2015.
- L'avviso pubblico "Sperimentazione dell'assegno di ricollocazione" del 27 febbraio 2017 contiene le indicazioni operative per l'adesione alla sperimentazione in parola da parte degli enti erogatori, richiamando quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL n. 1/2017, relativamente all'ammontare e alle modalità operative dell'assegno di ricollocazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**Art. 1*****Sperimentazione dell'assegno di ricollocazione***

1. Allo scopo di avviare tempestivamente la gestione dell'assegno di ricollocazione come politica attiva nazionale valida su tutto il territorio, e nelle more del completamento di tutti gli applicativi per la messa a regime del sistema, è avviata una sperimentazione su un campione di soggetti destinatari, scelto mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall'INPS.
2. Nell'ambito della sperimentazione, la Regione ha selezionato i seguenti Centri per l'Impiego, quali enti erogatori della misura:
 - CPI di Agordo (BL)



eaf1f09b





REGIONE DEL VENETO



- CPI di Belluno (BL)
- CPI di Feltre (BL)
- CPI di Camposampiero (PD)
- CPI di Cittadella (PD)
- CPI di Conselve (PD)
- CPI di Este (PD)
- CPI di Monselice (PD)
- CPI di Padova (PD)
- CPI di Piove di Sacco (PD)
- CPI di Adria (RO)
- CPI di Badia Polesine (RO)
- CPI di Rovigo (RO)
- CPI di Castelfranco Veneto (TV)
- CPI di Conegliano (TV)
- CPI di Montebelluna (TV)
- CPI di Oderzo (TV)
- CPI di Treviso (TV)
- CPI di Vittorio Veneto (TV)
- CPI di Chioggia (VE)
- CPI di Dolo (VE)
- CPI di Jesolo (VE)
- CPI di Mestre-Venezia (VE)
- CPI di Mirano (VE)
- CPI di Portogruaro (VE)
- CPI di San Donà (VE)
- CPI di Affi (VR)
- CPI di Bovolone (VR)
- CPI di Legnago (VR)
- CPI di San Bonifacio (VR)
- CPI di Verona (VR)
- CPI di Villafranca (VR)
- CPI di Arzignano (VI)
- CPI di Asiago (VI)
- CPI di Bassano del Grappa (VI)
- CPI di Lonigo (VI)
- CPI di Schio-Thiene (VI)
- CPI di Valdagno (VI)
- CPI di Vicenza (VI)





REGIONE DEL VENETO

**Art. 2****Attuazione della misura**

1. Sono applicate le “Modalità operative e ammontare dell’Assegno di ricollocazione” (di seguito Modalità operative) previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL n. 1 del 7 febbraio 2017.
2. In caso di successo occupazionale l’Assegno viene riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell’esito della profilazione come previsto dal paragrafo 7.2.2 *Casi di successo occupazionale* delle Modalità operative.
3. Ai fini della determinazione dell’Assegno in caso di successo occupazionale si applicano gli importi previsti nel paragrafo 7.2.2 *Importo dell’assegno in caso di successo occupazionale* delle Modalità operative.
4. L’Assegno viene riconosciuto in base alla procedura ed ai tempi previsti nel paragrafo 7.2.3 *Condizioni e tempi per il riconoscimento dell’ammontare in caso di successo occupazione* delle modalità operative.
5. Nei casi di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale è riconosciuta una quota fissa in relazione al servizio di “assistenza intensiva alla ricollocazione” secondo le modalità e i tempi previsti dal paragrafo 7.3 *ADR in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazione* delle Modalità operative.
6. In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto si provvederà al recupero, anche mediante compensazione, delle percentuali di importo previste nel paragrafo 7.2.3 *Condizioni e tempi per il riconoscimento dell’ammontare in caso di successo occupazione* delle modalità operative.

Art. 3**Impegni della Regione**

1. La Regione (o l’Agenzia Regionale), in qualità di ente responsabile della gestione dei Centri per l’impiego, riceve gli importi previsti nei casi di successo occupazionale ovvero di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale (cd. *fee4services*), ottenuti dai centri per l’impiego ubicati nel territorio della medesima Regione.
2. La Regione si impegna a garantire continuità nell’erogazione agli utenti della misura di politica attiva presso tutti i centri per l’impiego individuati.
3. La Regione si impegna ad utilizzare, attraverso i propri centri per l’impiego, il sistema informativo unitario garantendo l’inserimento e il costante aggiornamento delle informazioni connesse all’utilizzo dell’Assegno, ivi comprese le informazioni da comunicare all’ANPAL relativamente ai casi di applicazione delle condizionalità.

Art. 4**Impegni dell’ANPAL**

1. L’ANPAL si impegna ad assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro al quale i centri per l’impiego conferiscono le informazioni relative alle richieste, all’utilizzo e all’esito del servizio.





REGIONE DEL VENETO



2. L'ANPAL garantisce liquidazioni periodiche dei corrispettivi dovuti alla Regione a fronte dei successi e degli insuccessi occupazionali ottenuti dai centri per l'impiego del territorio regionale, entro sessanta giorni dall'esito positivo della verifica della documentazione ricevuta.

Art. 5

Destinazione delle risorse

1. Le risorse relative agli assegni riconosciuti, sia in caso di esito occupazionale raggiunto sia in caso di *fee4services*, sono trasferite alla Regione con le seguenti modalità: mediante girofondi a favore della Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione Veneto, accesa presso la Banca d'Italia, sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia.
2. Le richieste di contributo per gli assegni di ricollocazione con esito occupazionale raggiunto e per il riconoscimento del *fee4services* sono presentate dalla Regione, secondo le modalità indicate dall'ANPAL.
3. La Regione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, utilizza le risorse di cui al comma 1 esclusivamente per il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro, valorizzando i risultati ottenuti nell'erogazione dell'assegno di ricollocazione e prevedendo meccanismi di riallineamento tra centri per l'impiego.
4. La Regione comunica all'ANPAL l'avvenuto utilizzo delle risorse, descrivendo le azioni svolte, in coerenza con le finalità di cui al comma 4.

Art. 6

Monitoraggio e valutazione

1. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo, attraverso la raccolta di dati e informazioni.

Art. 7

Clausola di chiusura

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La presente Convenzione ha validità per tutta la durata delle attività di attuazione dell'assegno di ricollocazione, nella sua fase sperimentale.

Venezia/Roma Data _____

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Regione del Veneto
IL DIRETTORE
Area Capitale umano, cultura e
programmazione comunitaria

ANPAL
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pirrone



eaf1f09b

